

L'anno 2010, il giorno 31 del mese di marzo in Roma

tra

la Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica - CONFETRA

e

MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato

si è stipulato il seguente Accordo di rinnovo del CCNL 6 aprile 2005, come modificato dagli accordi del 19 febbraio 2007, 31 luglio 2007 e 31 marzo 2009 per i dirigenti delle aziende di autotrasporto e spedizione merci nonché delle aziende di servizi logistici e di trasporto combinato.

Art. 1 – Retribuzione minima mensile di fatto

La retribuzione minima mensile di fatto del dirigente, omnicomprensiva, non può essere in ogni caso inferiore a euro 2.700 a decorrere dal 1° gennaio 2010 ed a euro 3.000 a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Art. 2 - Aumento retributivo

1. Fermo restando il minimo base di cui al precedente articolo 1, ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto compete, sulla retribuzione di fatto, ed a titolo di superminimo contrattuale, un aumento in percentuale da calcolarsi come segue:

- 1,5% della retribuzione lorda mensile relativa al mese di dicembre 2009, per la determinazione dell'aumento retributivo con decorrenza dal 1° gennaio 2010;
- 2,2% della retribuzione lorda mensile relativa al mese di dicembre 2010, per la determinazione dell'aumento retributivo con decorrenza dal 1° gennaio 2011.

2. Ai dirigenti assunti o nominati nel periodo 1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2010 verrà corrisposto unicamente l'incremento previsto con decorrenza 1° gennaio 2011.

3. Gli aumenti mensili di cui ai commi precedenti saranno assorbiti, fino a concorrenza, da incrementi economici erogati dalle aziende a partire dal 1° gennaio 2010 e sino alla data di stipula del presente accordo, con esclusione di eventuali importi erogati una tantum a titolo di liberalità.

4. Le competenze arretrate e gli eventuali conguagli – da effettuarsi nel caso in cui gli incrementi economici erogati dalle aziende siano stati inferiori agli aumenti indicati al comma 1 – spettanti ai dirigenti in servizio al momento della stipula del presente accordo, dovranno essere erogate pro quota, in ragione dei mesi interi prestati in servizio, entro il mese di maggio 2010.

Chiarimento a verbale

Le parti convengono che la "retribuzione di fatto" ai soli effetti di cui all'art. 2 del presente accordo si debba intendere costituita dalle seguenti voci:

- a) minimo contrattuale mensile;
- b) eventuale importo ex scatti di anzianità;
- c) eventuale importo ex elemento di maggiorazione;
- d) superminimi corrisposti ad personam;
- e) altri elementi derivanti dalla contrattazione aziendale/individuale aventi carattere continuativo e non occasionale con esclusione di provvigioni, premi di produzione, partecipazioni agli utili e, comunque, erogazioni economiche a carattere occasionale strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali.





0119528270

2

Art. 3 – Fondi integrativi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 dell'accordo del 31 marzo 2009, con riferimento alla contribuzione dovuta al Fondo Mario Negri, le Parti concordano di non fissare alcun ulteriore incremento contributivo a favore dei fondi contrattuali di previdenza ed assistenza integrativa e per la formazione, con riferimento al biennio 2009-2010.

2. Ove si rendessero necessari interventi per l'anno 2011, dato l'assetto mutualistico del Fondi Mario Negri e Mario Besusso, dell'Associazione Antonio Pastore e del CFMT, le Parti si impegnano ad incontrarsi tempestivamente al fine di estendere ai dirigenti ed alle aziende che rientrano nella sfera di applicazione del presente contratto le eventuali maggiori contribuzioni dovute ai suddetti Enti per effetto di accordi stipulati per i dirigenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.

Art. 4 – DPN

1. Le parti concordano di confermare, anche per le assunzioni e/o nomine di DPN che intervengono nel corso del 2011, le agevolazioni contributive di cui agli articoli 25, comma 5 e 26 comma 4 del TU 6 aprile 2005 e successive modifiche.

Art. 5 – Decorrenza e durata

1. Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2009, fatte salve eventuali diverse decorrenze previste da singole norme, ed ha scadenza il 31 dicembre 2011.

CONFETRA
Fausto Forti

MANAGERITALIA
Claudio Fasani

Roma, 31 marzo 2010